REGOLAMENTO (CEE) N. 1601/74 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1974

che modifica il regolamento (CEE) n. 239/73 relativo al prezzo di smercio dello zucchero importato nel Regno Unito nell'ambito dell'accordo del Commonwealth sullo zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), in particolare il paragrafo 5 del protocollo n. 17 allegato all'atto che è annesso al trattato suddetto,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma del paragrafo 3 del protocollo n. 17 allegato all'atto di adesione il prezzo di smercio dello zucchero importato nel Regno Unito nell'ambito dell'accordo del Commonwealth sullo zucchero deve essere fissato ad un livello che permetta di smaltire effettivamente i quantitativi in questione senza mettere in pericolo lo smaltimento dello zucchero della Comunità ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1599/74 del Consiglio, del 29 aprile 1974, che fissa, per la campagna saccarifera 1974/1975, i prezzi applicabili nel settore dello zucchero, la qualità tipo delle barbabietole e il coefficiente di calcolo della quota massima (2), e il regolamento (CEE) n. 1600/74 del Consiglio, del 29 aprile 1974, che fissa, per la campagna saccarifera 1974/1975, i prezzi d'intervento derivati, i prezzi d'intervento per lo zucchero greggio di barbabietola, i prezzi minimi della barbabietola, i prezzi d'entrata e l'importo massimo del contributo gravante sulla produzione (3), hanno fissato i prezzi d'intervento dello zucchero a nuovi livelli ;

considerando che è pertanto opportuno fissare a nuovi livelli pure il prezzo di smercio e l'aiuto di raffinazione per il periodo 1° luglio 1974 — 28 febbraio 1975 e modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 239/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, relativo al prezzo di smercio dello zucchero importato nel Regno Unito nell'ambito dell'accordo del Commonwealth sullo zucchero e alle misure destinate a facilitare lo smercio dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1639/73 (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 239/73 è modificato come segue :

a) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), l'importo di 16,86 unità di conto è sostituito dall'importo di 16,39 unità di conto ;

b) all'articolo 1, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente :
« Quando il prezzo di mercato nel Regno Unito supera il livello del prezzo d'intervento, la Commissione adatta il prezzo di smercio di cui alla lettera c) in funzione di tale superamento. » ;

c) all'articolo 3, lettera c), l'importo di 0,43 unità di conto è sostituito dall'importo di 0,94 unità di conto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) Vedasi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) Vedasi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 29 del 1° 2. 1973, pag. 14.
(5) GU n. L 165 del 21. 6. 1973, pag. 5